



PG101409/2022

REP.

COMUNE DI MANTOVA

“NEXT GENERATION EU – PNRR - RIGENERAZIONE URBANA LEGGE N. 160/2019 E DPCM 21-01-21” M5C2 INVESTIMENTO 2.1.

INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTI CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA'. QUARTIERE TE BRUNETTI – AREA TE.

APPALTO DIREZIONE LAVORI INERENTE NR. 7 INTERVENTI.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue) addì .. (.....) del mese di, in Mantova, nella residenza municipale di via Roma n. 39, avanti a me, dott.ssa **Roberta Fiorini**, Segretario Generale del Comune di Mantova, giusto provvedimento sindacale di nomina n. 50/86/2020 del 18/11/2020, adottato a norma dell'art. 77 dello Statuto del Comune di Mantova, ufficiale rogante in virtù dell'art. 97, comma 4, lett. c) del T.U. 18.08.2000 n. 267, in possesso di firma digitale con certificato in corso di validità, non revocata, si sono personalmente costituiti i signori:

- **Mastromarino Carmine**, nato a Mantova (MN) il 08/10/1966, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Mantova - Codice Fiscale/Partita IVA 00189800204 e sede legale in via Roma n. 39 - ivi domiciliato per la carica, di seguito indicato anche "**Comune**";

- **M.....** nato, che interviene nel presente atto in qualità di in seguito indicata anche **“Affidataria”**;

Detti componenti, in possesso dei requisiti di legge e delle cui identità personali io Segretario Generale sono personalmente certa, mi chiedono di far constare per atto pubblico quanto segue.

Premesso che:

- il presente atto viene stipulato nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 18.05.2022, sono stati approvati gli studi di fattibilità tecnico – economica degli interventi finanziati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 04.04.2022 nell'ambito del “Next Generation EU – PNRR – Rigenerazione Urbana Legge n. 160/2019 e DPCM 21.01.2021; tra cui:

- Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia Mn - Monselice - CUP I61B21001740001;

- Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese – Ferrovia Mn - Monselice CUP I65F21000180001;

- Riqualificazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te - CUP I67H21001150001;

- Riqualificazione Viale delle Aquile - CUP I67H21001160001;

- Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti – CUP I67H21001170001;

- Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile

per la musica ed il teatro - CUP I64E21001780001;

- Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo Te - CUP I64E21001790001;

- Con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1326 del 26.05.2022 si è proceduto alla sottoscrizione dell'atto di accertamento di entrata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (M.i.m.s.) per i progetti di rigenerazione urbana - PNRR - M5C2 investimento 2.1;

- con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. del è stata attivata la procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da svolgere tramite piattaforma SINTEL di ARIA SpA, per l'affidamento del servizio di direzione di nr. 7 lotti corrispondenti ai nr. 7 interventi sopra richiamati;

Con la stessa Determinazione, per le motivazioni ivi indicate è stata prevista aggiudicazione dei nr.7 lotti ad un unico operatore economico, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con la medesima Determinazione dirigenziale è stata approvata la documentazione di gara ed è stata assunta la necessaria prenotazione di spesa;

- con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. del, esecutiva, preso atto delle risultanze e della regolarità della procedura, è stata disposta l'aggiudicazione di tutti i lotti, affidando il servizio di Direzione Lavori, inerente i 7 interventi a.....

, per la somma di Euro(Euro), IVA e oneri esclusi, al netto del ribasso del% (.) offerto in sede di gara;

- in data..... è stata acquisita informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia Prot..... (in atti); *(ad oggi la richiesta di informazione antimafia non risulta ancora evasa)*

- risultano acquisite la garanzia definitiva e la polizza assicurativa nonché il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC), in corso di validità.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Validità delle premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto e hanno, a ogni effetto, valore di patto.

Art. 2 Oggetto dell'incarico

1. Il Comune di Mantova, nella persona del Dirigente Arch. Carmine Mastromarino, affida alla che accetta senza riserva alcuna, i servizi di direzione lavori, alta sorveglianza esecutiva, coordinamento dell'ufficio di direzione lavori, redazione della contabilità dei lavori, assistenza al collaudo inerente gli interventi Next Generation EU – PNRR – progetti di rigenerazione urbana M5C2 Investimento 2.1:

Lotto nr. 1 - Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia Mn - Monselice - CUP I61B21001740001 - CIG.9444482918;

Lotto nr. 2 - Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese – Ferrovia Mn - Monselice CUP I65F21000180001 – CIG. 9444505C12;

Lotto nr. 3 - Riqualficazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te - CUP I67H21001150001 – CIG 9444527E39;

Lotto nr. 4 - Riqualificazione Viale delle Aquile - CUP I67H21001160001 - CIG 9444539822;

Lotto nr. 5 - Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti – CUP I67H21001170001 – CIG 944455120B;

Lotto nr. 6 - Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile per la musica ed il teatro - CUP I64E21001780001 – CIG 9444565D95;

Lotto nr. 7 - Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo TE - CUP I64E21001790001 - CIG 9444587FBC

come individuati nei sopra citati studi di fattibilità tecnico – economica, approvati con D.G.C. n. 133 del 18.05.2022, e da eseguirsi in Mantova.

Art. 3 Valore del contratto

1. L'importo complessivo del contratto è pari ad Euro (Euro), al netto del ribasso del ...% offerto in sede di gara, IVA e oneri esclusi.

2. Gli importi a base di gara sono stati calcolati ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, come meglio dettagliato nelle parcelle allegate alla documentazione di gara.

Art. 4 Responsabilità dell'appaltatore e obblighi specifici derivanti dal

PNRR

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito negli atti di gara, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH).

L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 13 del presente Contratto.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 13 e/o la risoluzione del Contratto di cui all'articolo 18.

Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 13 e/o la risoluzione del presente Contratto di cui all' articolo 18.

L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che

una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 13 e/o la risoluzione del Contratto di cui al successivo articolo 18.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che debbano essere adottati dal Comune conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in particolare trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

L'appaltatore è tenuto a rispettare eventuali obblighi di informazione e pubblicità nel PNRR, inerenti il rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione per le operazioni finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per garantire un'adeguata visibilità agli interventi finanziati, nonché la trasparenza nell'utilizzo dei fondi UE ai sensi dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 5 Domicilio dell'Affidataria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Affidataria elegge domicilio nella sede del

Comune di Mantova, Via Roma 39, 46100, Mantova.

Art. 6 Modalità di svolgimento dell'incarico

Il servizio in oggetto dovrà essere svolto secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Prestazionale e si dovrà comporre degli elaborati, ivi indicati.

Per l'attuazione del servizio e per quanto non espressamente indicato nel Capitolato sopracitato si fa riferimento a tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di Direzione Lavori.

Art. 7 Impegni dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale si impegna a fornire all'Affidataria tutte le informazioni e gli atti in suo possesso attinenti all'espletamento del servizio stesso.

Il Comune di Mantova si impegna altresì a garantire all'Affidataria, contestualmente all'affidamento del servizio, il libero accesso alle aree per tutta la durata di espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 8 Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell'incarico

1. L'Affidataria è tenuta ad eseguire il servizio affidatole nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovrà garantire, nello svolgimento delle prestazioni, coerenza con la documentazione tecnico – amministrativa fornita dal Comune di Mantova.

2. Sono a carico dell'Affidataria gli oneri e il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP, ai fini dell'ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti, anche durante la conduzione dei lavori, nonché per

partecipare a riunioni collegiali indette dal Comune per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

3. L' Affidataria è altresì tenuta a comunicare tempestivamente e per iscritto al RUP ogni evenienza che, per qualunque causa, anche di forza maggiore, si dovesse verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e che rendesse necessari interventi di adeguamento o di razionalizzazione del servizio oggetto di affidamento.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, l'Affidataria si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, compatibilmente con il ruolo e il tipo di attività svolti, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). La violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 Durata

1. Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio oggetto di affidamento e avrà termine una volta approvato il certificato di collaudo tecnico amministrativo/CRE delle opere da parte del Comune Committente, nel rispetto delle tempistiche stabilite dal PNRR, in quanto le opere risultano finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2. In relazione a quanto indicato nel precedente comma, nonché dall'art. 7 del Capitolato Tecnico Prestazionale, la durata complessiva del contratto coincide con la durata dei lavori, come stimata all'interno del Cronoprogramma nel progetto esecutivo e comunque fino alle conclusioni delle operazioni di collaudo.

3. L'Affidataria, pertanto, prende atto e accetta che la durata complessiva del

proprio contratto corrisponde alla tempistica prevista nel Cronoprogramma del progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori e che la medesima è meramente indicativa e potrebbe variare in conseguenza di variazioni di tale tempistica.

Art. 10 Incompatibilità

1. Per l'Affidataria, fino al termine del servizio, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

2. Al riguardo l'Affidataria dichiara, accettando l'incarico, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del proprio mandato professionale e di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti d'interesse con il Comune di Mantova. L'Affidataria si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause d'incompatibilità e di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 11 Modalità di pagamento del compenso professionale

1. Il corrispettivo relativo al servizio e alle attività connesse e accessorie sarà corrisposto con le seguenti modalità:

Anticipazione: pari al 30% dell'importo contrattuale, verrà corrisposta entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione e compatibilmente con le disponibilità finanziarie, come disposto dall'art. 207 comma 1 della Legge 77/2020 e ss.mm.ii.. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione, maggiorato dagli interessi legali, calcolati in ragione dell'arco temporale programmato per l'adempimento, ai sensi di quanto previsto dall'art.

35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

I pagamenti saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, per i singoli interventi, fino ad un massimo del 90% (novanta per cento). Il saldo del 10% (dieci per cento) sarà corrisposto a seguito dell'approvazione del collaudo tecnico amministrativo.

2. Alle predette scadenze verranno emesse dall'Affidataria, per ogni intervento, per i rispettivi importi, regolari fatture che l'Amministrazione comunale liquiderà entro 30 giorni consecutivi dal ricevimento delle stesse, previa verifica di conformità del servizio reso e secondo le modalità di cui all'art. 9 del Capitolato.

3. L'Affidataria, ai fini della liquidazione degli importi dovuti, dovrà essere in regola con i versamenti contributivi; in assenza della regolarità contributiva si procederà ai sensi di legge.

Art. 12 Verifiche dell'Amministrazione comunale sullo svolgimento delle attività

1. Il Comune di Mantova ha la facoltà di esercitare ogni più ampia verifica e controllo sull'operato dell'Affidataria e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni contrattuali. Qualora venga accertata la non conformità dell'attività svolta dall'Affidataria, la medesima dovrà in ogni caso provvedere, a sua cura e spese, al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dall'Amministrazione comunale o, comunque, occorrente al fine di rendere l'attività conforme alle prescrizioni contrattuali.

2. È in facoltà del Comune di Mantova accertare in ogni tempo, e in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale del Direttore dei Lavori,

e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del Capitolato.

Art. 13 Penali

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale o alle disposizioni di servizio impartite dal RUP è comminata una penale giornaliera in misura pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo contrattuale. In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale.

2. Le penali saranno trattenute direttamente dal compenso spettante, mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto all'Affidataria e secondo le modalità previste dall'art. 14 del Capitolato, in questa sede integralmente richiamato.

3. Nelle ipotesi di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi derivanti da specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR (DNSH e principi trasversali), nonché gli ulteriori obblighi previsti dal presente contratto saranno applicate le penali come da capitolato d'appalto, parte integrante del presente contratto.

Art. 14 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M.

3 Aprile 2013, n. 55. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal

ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l'Affidataria si impegna a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, secondo il modello appositamente predisposto dal Comune di Mantova.

3. Tutti i documenti contabili riferiti al presente contratto dovranno riportare i seguenti codici: CIG E CUP distinti per intervento così come indicato in premessa.

4. Qualora l'Affidataria non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art.

3. Il presente contratto si intende, altresì, risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Art. 15 Garanzia definitiva e copertura assicurativa

1. L'Affidataria ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n., per la somma di Euro , in atti con Prot. n., a garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto. *(L'Affidataria ha fruito della riduzione prevista dalla legge, pari al 50% (cinquanta per cento) dell'intero importo della garanzia, poiché trattasi di microimpresa, ovvero è in possesso di certificazione ...).* La garanzia definitiva resta vincolata fino all'emissione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del certificato di verifica di conformità. In ottemperanza al comma 5 del summenzionato art. 103, la garanzia è progressivamente

svincolata, in via automatica, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità provvisorio o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente, fatta salva la liberazione anticipata, da parte dell'Amministrazione comunale, che abbia luogo con comunicazione di autorizzazione allo svincolo e restituzione dell'originale della garanzia stessa.

2. L'Affidataria dichiara, in applicazione dell'art. 9 co. 4 della Legge n.27 del 24/03/2012 e dell'art. 24, co 4, del D.Lgs. 50/2016, di essere in possesso di idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale, n., rilasciata da ..., in data, di cui ha altresì presentato quietanza n., a copertura dei danni provocati dall'esercizio della professione (in atti con Prot...)

Art. 16 Proprietà e diritti sugli elaborati

Gli elaborati e quanto altro discenderà dal servizio oggetto del presente contratto, con la liquidazione del relativo compenso all'Affidataria, resteranno di proprietà piena e assoluta del Comune di Mantova, compresi anche tutti gli elaborati grafici e documentali introdotti in seguito a varianti e aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidataria possano essere sollevata eccezioni di sorta.

Art. 17 Tutela ed assistenza dei dipendenti e collaboratori

1. L'Affidataria è unica responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Essa è obbligata ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello

previdenziale e della sicurezza. L'Affidataria ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività del servizio, sollevando il Comune di Mantova da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

2. L'Affidataria ha l'obbligo di osservare ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti o emanati in fase di esecuzione del contratto, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuta al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto e alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

3. L'Affidataria è tenuta ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in vigore per il settore.

Art. 18 Risoluzione

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il contratto potrà essere risolto al ricorrere delle circostanze indicate agli art. 15 e 16 del capitolato speciale.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH e dei principi trasversali PNRR, così come le violazioni agli obblighi di cui all'art. 47, commi 3, 3bis e 4 del D.L. 77/2021 oltre all'applicazione delle penali così come indicato al precedente art. 13 può costituire causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

Art. 19 Controversie – Foro competente

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il Comune di Mantova e l'Affidataria saranno deferite al foro competente, univocamente individuato nel Tribunale di Mantova.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito al trattamento, alla protezione e alla libera circolazione dei dati personali nell'ambito del presente appalto, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy) come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 di attuazione del Regolamento UE/2016/679. Ai sensi dell'art. 28 di detto Regolamento, l'Affidataria sarà nominata Responsabile del trattamento dei dati nell'ambito del presente contratto d'appalto. L'Affidataria prende atto e acconsente che l'Amministrazione comunale tratti i dati dell'Affidataria stessa per le finalità connesse alla stipulazione del presente contratto, nonché ai relativi obblighi legali, alla gestione contabile-amministrativa durante l'esecuzione dello stesso, all'obbligo di ottemperare a normative che impongono la trasparenza amministrativa dell'Ente e la pubblicità delle procedure di appalto, oltreché per fini di studio e statistici, ovvero come dati di tipo aperto, anche in forma aggregata, in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici.

2. L'Affidataria si obbliga ad osservare le vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, con particolare riferimento alle misure preventive da adottare, idonee ad assicurare un adeguato livello di sicurezza e riservatezza e si impegna a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori incaricati del

trattamento dei dati personali. Si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso al trattamento dei dati nei confronti di persone fisiche che abbiano interesse nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

Art. 21 Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Affidataria.
2. Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto, del valore di Euro .. (Euro) è soggetto alla disciplina IVA e pertanto fruisce dei benefici fiscali e tributari previsti dal D.P.R. 26/10/72 n. 633.
3. Il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso di Euro 200,00, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, Tariffa Parte Prima – art. 11.
4. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante modello unico informatico (M.U.I.) per l'importo forfettario di Euro 45,00.

Art. 22 Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti: Capitolato Tecnico Prestazionale, gli studi di fattibilità tecnico – economica e gli elaborati progettuali approvati con D.G.C. n 133 del 18.05.2022 inerenti i 7 interventi, il Patto di Integrità, l'offerta Tecnica e l'Offerta economica.

Io sottoscritta, Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e la firma digitale non risulta revocata.

Il presente atto è stato redatto da me Segretario Generale con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo e il controllo degli strumenti informatici, su n.) facciate fin qui.

Letto l'intero atto ai costituiti, i quali, da me interpellati, l'hanno approvato dichiarandolo conforme alla loro volontà a me espressa e con me, qui di seguito, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..

p. IL COMUNE

p. L'AFFIDATARIA

IL DIRIGENTE

Arch. Carmine Mastromarino

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Fiorini